

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Ricorso di:

CARAPEZZA TERESA

RICORRENTE

C O N T R O

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A,

RESISTENTE

e nei confronti di tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017 e successivi, classe di concorso EEEE, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 c.p.c, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

* * * * *

On.le Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro,
la sig.ra CARAPEZZA TERESA, nata a Palermo il 14.11.1976 e residente a Mussomeli (CL) in Viale Michelangelo n. 5/B, c.f. CRPTRS76S54G273O, elettivamente domiciliata a Caltagirone in Viale V.E. Orlando n. 48, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f. PRS VCN 66L10 F210G; p.e.c.: vincenzo.prestianni@cert.ordineavvocaticaltagirone.it; fax 0933/350080), che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, espone quanto segue.

FATTO

Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 30.11.2015, la sig.ra Carapezza è stata individuata come destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai



sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento (GAE) relativa alla classe di concorso EEEE (scuola primaria).

In data 1.12.2015, tale proposta è stata accettata dalla sig.ra Carapezza con contestuale stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto comune, avente decorrenza giuridica dal 1.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (**doc. 1**).

La ricorrente è stata provvisoriamente destinata, per l'anno di prova e formazione necessario al fine di ottenere la conferma in ruolo (art. 437 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297) presso l'I.C. Pietro M. Corradini di Roma.

Il contratto sottoscritto stabiliva, altresì, che la docente avrebbe ottenuto la sede definitiva mediante le operazioni di mobilità relative al successivo a.s. 2016/2017 e, a riguardo, l'art. 1, co. 108, Legge 107/2015, precisava che la suddetta procedura sarebbe stata estesa a *“tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”*.

La sig.ra Carapezza, tuttavia, ha dovuto accettare la proposta di assunzione al fine di evitare il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, co. 102, Legge 107/2015, secondo cui *“i soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie”*.

A disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto, in data 8.04.2016, il CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, le cui modalità di applicazione sono state determinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Alla luce delle superiori disposizioni, in quanto immessa in ruolo da GAE, la sig.ra Carapezza è stata autorizzata a partecipare alla cd Fase “C” della mobilità in ordine alla quale, l'art. 6 CCNI prevedeva che la procedura si sarebbe svolta *“su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio”*.



Precisamente, in base agli artt. 6, co. 2 CCNL e 9, co. 17, O.M. dell'8.04.2016, i docenti assunti da GAE potevano indicare in domanda, ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, gli ambiti delle province italiane, anche utilizzando i codici sintetici provinciali.

Nella domanda di mobilità, parte ricorrente ha specificato i titoli ed i servizi prestati, indicando prioritariamente, come preferenze territoriali, i ventotto ambiti della regione Sicilia secondo il seguente ordine: Sicilia ambito 0004, Sicilia ambito 0002, Sicilia ambito 0003, Sicilia ambito 0005, Sicilia ambito 0001, Sicilia ambito 0017, Sicilia ambito 0018, Sicilia ambito 0019, Sicilia ambito 0020, Sicilia ambito 0021, Sicilia ambito 0022, Sicilia ambito 0012, Sicilia ambito 0011, Sicilia ambito 0006, Sicilia ambito 0007, Sicilia ambito 0008, Sicilia ambito 0009, Sicilia ambito 0010, Sicilia ambito 0013, Sicilia ambito 0014, Sicilia ambito 0015, Sicilia ambito 0016, Sicilia ambito 0025, Sicilia ambito 0026, Sicilia ambito 0024, Sicilia ambito 0023, Sicilia ambito 0028, Sicilia ambito 0027 (**doc. 2**).

Tuttavia, nonostante il punteggio ottenuto pari a 30 punti, la sig.ra Carapezza non ha conseguito il trasferimento negli ambiti della regione Sicilia indicati con precedenza in domanda, per essere erroneamente assegnata all'ambito territoriale 0000013 della Toscana presso l'I.C. Camigliano di Capannori (Lucca).

L'illegittimità della assegnazione a tale sede definitiva, inoltre, ha comportato che, in occasione delle operazioni di mobilità previste per i successivi anni scolastici, la ricorrente ha potuto richiedere il trasferimento nella regione Sicilia solo in fase interprovinciale (**doc. 3-4-5-6-7**).

In tali operazioni, comunque, nonostante il punteggio maturato, la ricorrente non ha conseguito il movimento nella regione di residenza, stante, peraltro, il limite del 30% dei posti disponibili fissato per i trasferimenti interprovinciali dal CCNI 2017/2018, la cui validità è stata prorogata anche al successivo anno scolastico dal CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018 (**doc. 8**) nonché le previsioni della O.M. n. 203 dell'8.3.2019 (**doc. 9**) e della O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 (**doc. 10**) che hanno disciplinato le successive procedure di mobilità del per-



sonale docente, educativo ed ata.

La sig.ra Carapezza, al contrario, sia nelle operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2017/2018 che in quelle successive, avrebbe avuto diritto di partecipare alla procedura relativa alla provincia di Caltanissetta già in fase provinciale laddove le fosse stata correttamente assegnata la sede definitiva a lei spettante secondo il punteggio e l'ordine di preferenza già espresso per l'a.s. 2016/2017 (cfr. Trib. di Padova, ordinanza n. cronol. 3832/2017 del 07.06.2017).

In data 26.07.2021, pertanto, la docente ha presentato agli Uffici Scolastici di Caltanissetta e di Lucca domanda di accesso agli atti concernente sia la graduatoria eventualmente predisposta ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017 e successivi che l'elenco delle immissioni in ruolo disposte nella classe di concorso dell'istante (**doc. 11**).

Con nota del 27.07.2021, l'Amministrazione scolastica di Caltanissetta ha rigettato l'istanza ritenendola *“un tentativo di controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, espressamente vietato dalle norme sul diritto di accesso, e segnatamente dall'art. 24 co. 3 della L. 2141/90”* (**doc. 12**).

In data 8.09.2021, in riscontro a tale nota, la ricorrente ha reiterato ad entrambi gli Uffici scolastici la richiesta già formulata osservando che tale istanza di accesso, in quanto finalizzata a conoscere la graduatoria eventualmente predisposta ai fini delle diverse procedure di mobilità, era diretta a verificare se la docente, in considerazione dei profili di illegittimità da eccepire in seno all'instaurando contenzioso dinnanzi all'autorità giudiziaria, fosse titolare, rispetto agli altri docenti che avevano preso parte alle medesime operazioni di mobilità, di un effettivo interesse ad impugnare ossia se si fosse collocata, in graduatoria, anche in relazione alle singole preferenze territoriali espresse, in posizione utile ad ottenere il movimento richiesto. La ricorrente ha, altresì, evidenziato che, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 33/2013, è consentito a chiunque accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato tenuto conto che, sul sito istituzionale



dell'amministrazione scolastica, non era stata pubblicata alcuna graduatoria (**doc. 13**). Nessun riscontro ad entrambe le istanze è stato dato dall'USP di Lucca.

Per completezza espositiva, si osserva che, in un caso analogo, con nota n. 0019494.20-11-2018, l'amministrazione scolastica aveva comunicato al docente che la *“graduatoria” predisposta ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/17 si concretizza nel bollettino dei movimenti pubblicato sul sito dell'Ufficio il 29/7/2016, “Personale scuola primaria – Pubblicazione movimenti a.s. 2016/17 Fasi B-C-D”* (**doc. 14**).

Solo a seguito della procedura di assegnazione provvisoria ex art. 7 CCNI sulle utilizzazioni, la docente è potuta rientrare nella regione di appartenenza dove, dal 01.09.2021, presta servizio annuale sino al 31.08.2022, presso l'Istituto Comprensivo “Santa Caterina-Resuttano” (**doc. 15**).

Senonché, gli esiti delle operazioni di mobilità sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli, sotto diversi profili, di diritti di rango costituzionale, per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

Per una migliore comprensione delle ragioni che inducono la ricorrente a ritenere illegittimo l'operato del MIUR, è opportuno effettuare un attento esame della normativa di riferimento sia con riguardo al piano assunzionale di cui alla L. 107/2015 che alle successive procedure di mobilità, disciplinate rispettivamente dal CCNL dell'08.04.2016 e dal CCNL dell'11.04.2017.

I

Com'è noto, la Legge 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano di assunzione straordinario, articolato in tre fasi (A, B e C) finalizzate a coprire i posti vacanti e disponibili e a creare il nuovo organico dell'autonomia.

Successivamente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ai docenti neoassunti, è stato programmato, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale il quale, peraltro, ha riguardato anche i docenti assunti a



tempo indeterminato *ante legem*, ossia entro l'anno scolastico 2014/2015.

Pertanto, con un'unica procedura di mobilità, sono stati disciplinati:

- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla Legge 107/2015;
- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015.

A riguardo, le norme di riferimento sono state dettate, rispettivamente, dall'art. 1, commi 73 e 108, L. cit..

Precisamente, il comma 73 ha disciplinato l'assegnazione della sede definitiva per i docenti neoassunti sia nell'ipotesi di assunzioni effettuate con le ordinarie modalità ex art. 399 D.lgs. 297/1994 (fasi 0 e A), sia nella diversa ipotesi relativa alle assunzioni di cui alle fasi B e C del piano straordinario ex L. 107/2015.

Orbene, per la prima ipotesi si disponeva che al docente sarebbe stata assegnata la sede definitiva secondo le disposizioni del medesimo D. Lgs. 297/1994, ossia nell'ambito della stessa provincia di assegnazione della sede provvisoria, attribuita al momento dell'assunzione. Al contrario, nell'ipotesi di assunzione effettuata secondo la procedura straordinaria (di cui al comma 98, lettere b) e c), art. 1, L. 107/2015), il Legislatore non ha inteso estendere ai docenti neoassunti la predetta procedura ordinaria di assegnazione della sede definitiva, ma ha previsto lo svolgimento di una procedura di assegnazione della sede su ambiti territoriali.

La norma, peraltro, non poneva alcuna distinzione tra i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 e quelli assunti dalle G.A.E., precisando che "*Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017*", escludeva sia per gli uni che per gli altri l'assegnazione definitiva nella medesima provincia in cui avevano ottenuto la sede provvisoria (riservata, come detto, unicamente ai docenti neo assunti secondo la procedura disciplinata dall'art. 399 D.Lgs. 297/94 ai quali



continuavano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva).

Il successivo co. 108, art. 1, L. cit., con riguardo ai movimenti ordinari inerenti il personale scolastico assunto entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 *“un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.....** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b),** (i.e. assunti dalle graduatorie ad esaurimento) **assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”**.*

Il Legislatore, quindi, accordava, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, una preferenza, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).**

La circostanza che la norma abbia espressamente indicato i posti assegnati in via provvisoria ai docenti assunti dalle G.A.E., tuttavia, non valeva ad escludere da tale preferenza quelli attribuiti ai docenti assunti dalle G.M. 2012, atteso che la norma si riferiva *apertis verbis* a tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia nei quali rientravano, a conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tutti i posti dati come sede provvisoria ai docenti neoassunti, compresi quelli assegnati ai neoimmessi in ruolo dalle G.M. 2012.

Il comma 108 precisava, poi, che solo *“successivamente”*, ossia dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, sarebbero stati



chiamati a partecipare alla procedura di mobilità i docenti inseriti nelle G.A.E assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), ribadendo, nell'ultimo capoverso, che *“dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali?”*.

Sono poi seguiti il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 dell'08.04.2016 e l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016.

Senonché, l'art. 6 del CCNI, richiamato dagli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, nel disciplinare le modalità di svolgimento della procedura, ha previsto quattro fasi A, B, C e D.

Tuttavia, ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono stati resi disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da G.A.E., residuati a seguito delle operazioni di cui alle fasi precedenti, rispettivamente, A, B e C, mentre sono stati ingiustificatamente accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

In vero, l'ordinanza ministeriale n. 241/2016, agli artt. 1 e 2, ha rinviato al CCNI 2016/2017, il quale, all'art. 8, co. 9, ha previsto che *“Vengono accantonati i posti per gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di merito”*.

Quindi, in sintesi, la contrattazione collettiva non solo ammetteva i docenti provenienti dalle GM/2012 a partecipare alla fase B3 con assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria (a scapito dei docenti assunti dalle G.A.E. ammessi a partecipare ad una fase di mobilità successiva), ma accordava agli stessi un accantonamento di posti che non trovava alcun addentellato nel testo di legge (cfr sul punto art. 1, co. 73 e 108).

A riguardo, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna



ordinanza del 5 ottobre 2017; Tribunale di Ragusa ordinanza del 13 luglio 2017; Tribunale di Ravenna ordinanza del 3 febbraio 2017; Tribunale di Ravenna sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017, Trib. Catania, ord. est. dott.ssa Scardillo, causa n. 1009/2017 R.G.) che ha evidenziato l'assenza di alcun riferimento, nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla O.M. 241/2016 in fase di mobilità, rilevando i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità in questione (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, 6.06.2018) (**doc. 16**).

Dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria per la Regione Sicilia (seconda fase b, c e d dell'art. 6 del CCNI 2016/2017) a.s. 2016/2017, è emerso che la ricorrente non è stata trasferita in alcuno degli ambiti territoriali indicati con priorità nella domanda di mobilità, laddove, invece, sono stati assegnati ai predetti ambiti docenti assunti dalle Graduatorie di Merito del 2012 (fase B3 della mobilità), con punteggio inferiore rispetto a quello di parte ricorrente e senza alcuna precedenza (**doc. 17**).

A titolo esemplificativo, si riportano i nominativi delle docenti Abate Maria Agnese con 24 punti, Ferreri Lorianca con 24 punti, Lamantia Patrizia con 25 punti, Pucci Maria Rita con 25 punti, Riggi Maria Cristina con 28 punti, Simone Francesca con 25 punti, immesse in ruolo dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012 ed assegnate alla prima preferenza territoriale espressa dalla ricorrente (ambito Sicilia 0004) in fase B3 della mobilità (assegnazione ambito provinciale).

Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato.

Pertanto, i provvedimenti emanati dall'Amministrazione resistente risultano certamente illegittimi nella parte in cui conferivano priorità nei movimenti, non in base ad un punteggio at-



tribuito secondo i titoli posseduti, ma privilegiando il canale e la fase di assunzione, attraverso un illegittimo meccanismo di accantonamento dei posti (Trib. Barcellona P.G., ord. n. cronologico 2003/2017 del 3.03.2017).

II

Anche a voler prescindere dalla valutazione dei profili di illegittimità delle norme del CCNI 2016/2017, se ne è osservata di fatto la violazione, atteso il palese mal funzionamento dell'algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a predisporre i movimenti per la mobilità della scuola primaria a.s. 2016/2017.

In particolare, nella classe di concorso della ricorrente (EEEE), sono residue cattedre non assegnate negli ambiti delle provincie della Sicilia indicate dalla stessa con priorità.

Tale osservazione trova riscontro nell'elaborazione effettuata dalla FLC CGIL (**doc. 18**), da cui risulta la disponibilità di 30 cattedre su posto comune e di 4 cattedre su posto lingua, ma soprattutto nelle note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016 dell'USP Catania, avente ad oggetto l'assegnazione della sede di titolarità ai docenti trasferiti agli ambiti territoriali della provincia di Catania a seguito di conciliazioni ex art. 135 CCNL 2007, nonché nella nota prot. n. 11055 del 7.09.2016 dell'USP Agrigento e nella nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani (**doc. 19**).

Con le note n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, **dichiarata espressamente, all'esito delle operazioni di mobilità, la disponibilità di posti comunicata dal MIUR**, ha provveduto all'assegnazione definitiva ai suddetti ambiti territoriali dei docenti appartenenti alla c.d. fase C della mobilità e assegnati, a seguito dei tentativi di conciliazione, alla provincia di Catania ma con punteggio inferiore a quello della ricorrente (**doc. 20-21**).

La loro assegnazione ai suddetti ambiti è avvenuta in seguito a tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL del 29/11/07, in data successiva all'assegnazione della sede alla ricorrente, il



che significa che al momento in cui le è stato assegnato l'ambito territoriale della Toscana vi erano ancora posti liberi sugli ambiti territoriali della Sicilia, in particolare Sicilia 0009, Sicilia 0006, Sicilia 0010, che le sarebbero spettati in base al punteggio maturato.

Ugualmente, con la nota prot. n. 11055 del 07.09.2016 dell'USP Agrigento e nota prot. n. 10939 del 18.08.2016 dell'USP di Trapani, gli Uffici scolastici provinciali siciliani attestano la disponibilità di posti negli ambiti territoriali di loro competenza all'esito delle operazioni di mobilità.

Deve, pertanto, ritenersi illegittima l'assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale della Toscana, poiché essa presuppone che, negli ambiti territoriali richiesti con preferenza, non vi fossero più posti disponibili: ma così non è stato nel caso di specie, essendo rimasti, **all'esito delle operazioni di mobilità**, posti liberi già disponibili per le operazioni di mobilità e la cui disponibilità è stata comunicata dal MIUR all'Ufficio scolastico provinciale di Catania (v. Trib. Modena, ordinanza 2.01.2017) di Trapani e di Agrigento (Trib. Ferrara, sent. n. 41/2018).

Anche da questo punto di vista, quindi, emerge che la procedura adottata dal sistema informatico non ha osservato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità con riferimento al rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze, ossia assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenza e delle tipologie di posto per le quali aveva titolo (Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa A. Resta, cit.).

A completamento di quanto fin qui esposto, si osserva ulteriormente che sarebbe errato pensare che i tentativi di conciliazione, di cui all'art. 135 CCNL 2007, siano qualcosa di estraneo e diverso dalla procedura di mobilità, in quanto integrano la stessa e servono a correggere eventuali errori che si siano verificati nel corso del suo svolgimento.

È per questa ragione che la costante giurisprudenza di merito ha censurato il comportamento del MIUR tenuto in sede di conciliazione per non aver osservato quanto previsto dal CCNI



2016 con riferimento al rispetto del punteggio ed all'ordine delle preferenze, evidenziando, al contempo, l'inefficacia dell'accordo conciliativo nei confronti dei terzi, ossia nei confronti degli altri docenti che, come la ricorrente, hanno fatto valere le irregolarità della stessa procedura di mobilità optando per il ricorso giurisdizionale (Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017) (**doc. 22-23**).

III

Sempre in subordine, si osserva, in merito alle "*Fasi dei trasferimenti e passaggi*" di cui all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che tali trasferimenti sarebbero dovuti avvenire secondo l'ordine fissato suddiviso nelle quattro fasi (A-B-C-D) e soltanto dopo l'esaurimento delle preferenze espresse dai docenti di fasi precedenti è possibile assegnare ai docenti di fasi successive i posti residui disponibili; ciò deve, peraltro, avvenire nell'ottica di una *ratio legis* volta a garantire l'accoglimento di tutte le preferenze secondo un preciso ordine di precedenza.

La ricorrente ha partecipato alla fase C, ex art. 6 CCNI, della mobilità per la scuola primaria. Tuttavia, dall'elenco nazionale dei trasferimenti della mobilità della scuola primaria è emerso che due docenti, che avevano preso parte alla Fase D, avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale di Enna e di Siracusa della regione Sicilia per la medesima tipologia di posti (comune e lingua) indicata dalla sig.ra Carapezza nella domanda di mobilità (**doc. 24**).

Precisamente, la sig.ra BAGLIERI CHIARA, con punti 29, ha ottenuto un posto comune come docente di scuola primaria nell'ambito Sicilia 0026 (Siracusa), e la sig.ra PUGLISI SABRINA, con punti 21, ha ottenuto un posto di lingua inglese (titolo posseduto anche dalla ricorrente e indicato nella domanda di mobilità) come docente di scuola primaria nell'ambito Sicilia 0011 (Enna), in palese violazione delle disposizioni del CCNI.

In vero, poiché la Fase D, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del CCNI, avrebbe dovuto essere espletata "nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di



cui alle Fasi precedenti”, appare evidente che le docenti BAGLIERI e PUGLISI avrebbero avuto diritto all’assegnazione in tali ambiti solamente in modo subordinato alla ricorrente, nel rispetto delle fasi della mobilità e di utilizzo dei posti disponibili al termine di ogni fase (cfr. Trib. Siena, ord. del 23.01.2017; Trib. Verbania n. cronologico 168/2017 del 9.02.2017).

IV

Analoghi profili di illegittimità possono essere mossi nei confronti delle procedure di mobilità che si sono svolte, rispettivamente, per l’a.s. 2017/2018 e per l’a.s. 2018/2019 alla luce delle disposizioni dettate dal CCNI dell’11 aprile 2017, la cui validità è stata prorogata dal nuovo CCNI sottoscritto in data 7 marzo 2018, nonché per l’a.s. 2019/2020 alla luce del decreto prot. n. aouofgab 0000203 dell’8.3.2019 (O.M. 203/2019), che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l’anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni.

Nel disciplinare i criteri per l’individuazione e la “ripartizione” delle sedi disponibili, l’art. 8, co. VI, VII e VIII e l’Allegato 1 del suddetto contratto hanno previsto che: *“per le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2017/18 viene accantonato il sessanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VI). I trasferimenti per scuole o ambiti di provincia diversa da quella di titolarità si possono effettuare nel limite del trenta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VII). La mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali (co. VIII).*

In definitiva, quindi le sedi disponibili sono state ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 60% alle immissioni in ruolo;
- 30% per i trasferimenti interprovinciali dei docenti di ruolo;
- 10% ai passaggi di ruolo e/o di cattedra.

Senonché, tale disciplina, nel riservare il 60% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo,



limitando la mobilità interprovinciale e professionale al restante 40%, appare, per un verso, **irragionevole**, atteso che non consente, pur in presenza di posti vacanti e disponibili, che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento, e, per altro verso, **illegittima** per violazione di legge.

A conferma della illogicità ed irrazionalità della norma oggetto di censura si evidenzia come quest'ultima sia in contrasto anche con la recente prassi contrattuale che assicurava una percentuale di ripartizione al 50% tra mobilità professionale e interprovinciale secondo quanto previsto dall'art. 465 D.lgs. n. 297/1994. Adesso, le percentuali rispettivamente del 30% e 10% rappresentano una diminuzione radicale delle prospettive di mobilità territoriale e professionale rispetto ai precedenti CCNI (cfr. Trib. Ravenna, sent. n. 268/2017).

Sotto il profilo della illegittimità si evidenzia che la normativa di riferimento è stata dettata dagli art. 465 e ss. del D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

In particolare, l'art. 465 D.lgs. cit. assicura ai trasferimenti interprovinciali il 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili, mentre l'art. 470, nel riconoscere agli accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la competenza a definire *“tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo”*, pone un limite ben preciso alla contrattazione collettiva laddove impone che le immissioni in ruolo *“siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*.

A riguardo, la giurisprudenza di merito ha ribadito come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale sta-*



bilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi” (Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017, Trib. Ravenna sent. n. 268/2017) (**doc. 25**).

Del resto, la stessa L. 107/2015, nel regolamentare i rapporti tra le immissioni in ruolo e i movimenti ordinari dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, conformemente a quanto previsto dalla norma speciale, ha riconosciuto a tali docenti priorità, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, **su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia** (cfr. art. 1, co. 108 L. cit.), tanto da indurre la menzionata giurisprudenza di merito a censurare la norma di cui all'art. 8, co. 9, CCNI 2016/2017 e l'accantonamento dei posti da quest'ultima operato a favore dei neoassunti provenienti dalle graduatorie di merito.

Nella fattispecie, analogamente, la norma convenzionale di cui al riportato art. 8 CCNI 2017/2018, nel sottrarre all'ordinaria mobilità territoriale e professionale il 60% dei posti vacanti e disponibili, contrasta con la lettera e la *ratio* delle norme imperative di cui al D.lgs. n. 297/1994, attribuendo prevalenza nella scelta della sede alle immissioni in ruolo rispetto alla mobilità dei docenti già in servizio (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la clausola pattizia va disapplicata e sostituita, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 c.c., con le norme speciali di cui all'art. 470 D.lgs. cit..

Peraltro, la primazia della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è prevista, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. “*Testo Unico del Pubblico Impiego*”).

Di fatti, in prospettiva di un generale contenimento della spesa pubblica, il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (cfr Consiglio di Stato, sez. V., n.5830/2010, Tar Sici-



lia, n. 589/2014, Tar Sicilia, n. 8807202, Tar Campania, n.3886/2012, Tar Emilia Romagna, n. 2634/2009).

In tal senso, l'art. 30 D.lgs. 165/2001 statuisce al comma *2 bis* che “Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”. Nello stesso senso, l'art. 6 D.lgs. cit. secondo cui “Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”

Il Legislatore non solo ha emanato le citate disposizioni legislative ma, con Legge costituzionale n. 1/2012, ha previsto il principio del pareggio di bilancio, modificando a tal fine gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali si ricorda che “l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”.

In tale quadro normativo, al contrario, non sembra potersi dubitare che le disposizioni di cui all'art. 8 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2017/2018 dell'11 aprile 201, laddove hanno riservato alle assunzioni la percentuale del 60% dei posti disponibili, siano state volte ad “eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale” (cfr. Trib. Lanciano, sent. cit.).

Sul punto è intervenuto, da ultimo, anche il Giudice amministrativo che si è espresso sul decreto Miur 207 del 9.3.2018, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2018/2019 nonché con riferimento al decreto prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020.

Con ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019, il TAR del Lazio ha affermato il principio che



“nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell’art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative” (doc. 26).

Contro tale ordinanza il MIUR ha proposto appello eccependo, con un unico motivo, che la mobilità si svolge su tutti i posti disponibili se è mobilità entro la provincia, mentre se è mobilità interprovinciale si svolge sul cinquanta per cento dei posti disponibili soltanto, per cui la prevalenza alla mobilità sulle nuove assunzioni sarebbe valida solo per il primo tipo di mobilità.

Senonché, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello ritenendo che l’art. 465, co. 1, D.lgs. 297/1994 sopra citato, preveda che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto disposto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la **priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.**

Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede **avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine (doc. 27).**

Tale previsione ha comportato che il Ministero odierno resistente ha (del tutto illegittimamente) previsto, mediante l’accantonamento di posti in favore dei docenti neoassunti, una vera e propria riserva di posti intangibile e sottratta alla procedura di mobilità. Ne deriva che il



MIUR avrebbe dovuto effettuare i movimenti interprovinciali su tutti i posti disponibili, e quindi anche sulla percentuale dei posti inizialmente riservati alle nuove assunzioni le quali, a norma di legge, avrebbero potuto essere effettuate solo sui posti residui rimasti vacanti.

Nella fattispecie, al contrario, il Ministero ha proceduto ad effettuare le immissioni in ruolo su cattedre che erano state richieste dalla docente in sede di mobilità nell'a.s. 2017/2018 e successivi (**doc. 28-29-30-31**).

Tutto ciò premesso, la sig.ra Carapezza Teresa, come in epigrafe rappresentata e difesa,

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia ordinare all'Amministrazione resistente, previa disapplicazione degli artt. 6 e 8, co. 9, CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17, dell'O.M. n. 241/2016, dell'art. 8, co. VI, VII, VIII e dell'allegato 1 CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2017/18, del decreto prot. n. aoufgab 0000203 dell'8.3.2019, che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui non prevede che la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2019/2020 debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni, di provvedere al trasferimento della ricorrente, sig.ra Carapezza Teresa, presso un ambito afferente alla Provincia di Caltanissetta o, in via gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e successivi.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si offrono in comunicazione e, a tal fine, si depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato
2. Lettera notifica assegnazione ambito nazionale 2016/2017



3. Lettera notifica trasferimento a.s. 2017/2018
4. Lettera notifica trasferimento a.s. 2018/2019
5. Lettera notifica trasferimento a.s. 2019/2020
6. Lettera notifica trasferimento a.s. 2020/2021
7. Lettera notifica trasferimento a.s. 2021/2022
8. CCNI 2017/2018, art. 8 e all. 1
9. O.M. 203 dell'8.03.2019
10. O.M. n. 106 del 29 marzo 2021
11. Istanza di accesso agli atti del 26.07.2021
12. Nota USP Caltanissetta del 27.07.2021
13. Pec 8.09.2021
14. Nota n. 0019494.20-11-2018 USP Catania
15. Integrazione Assegnazioni provvisorie interprovinciali Posto Comune-Lingua scuola primaria a.s. 2021/2022
16. Trib. Catania, ord. est. Dott.ssa Resta, 6.06.2018
- 17a. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria Caltanissetta
- 17b. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase B
18. Elaborazione FLC CGIL
19. USP Catania note protocollo n. 15333 del 10.09.2016 e n. 17070 del 28.09.2016, USP Agrigento nota prot. n. 11055 del 7.09.2016, USP di Trapani nota prot. n. 10939 del 18.08.2016
20. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase C
21. Elenco posti disponibili al 17.05.2016
22. Corte d'Appello di Milano, ordinanza 4.12.2017
23. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723 del 5.10.2017
24. Elenco dei trasferimenti del personale di scuola primaria fase D



25. Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017
 26. TAR Lazio, ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019
 27. CdS, ordinanza del 22.07.2019
 28. M_pi.AOOUSPCL-EN.REGISTRO UFFICIALE(U).0010190.21-08-2019
 29. Prospetto_Disponibilita'_ScuolaEE_Imm._Ruolo.pdf 2020.2021
 30. CL EE disponibilità.pdf 2021.2022
 31. Assegnazione sedi immissioni in ruolo a.s. 2021.2022 da GM e da GAE - scuola primaria posto comune e lingua
- Ai fini della determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia, l'Avv. Vincenzo Prestianni dichiara che la causa è di valore indeterminabile e che è dovuto un contributo unificato pari a € 259,00.
- Caltagirone, li 14.09.2021 Avv. Vincenzo Prestianni

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Prestianni, in qualità di procuratore della ricorrente Carapezza Teresa,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della sig.ra Carapezza Teresa al trasferimento della medesima, presso un ambito afferente alla Provincia di Caltanissetta o, in via gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per



l'a.s. 2017/2018, l'a.s. 2018/2019, l'a.s. 2019/2020, l'a.s. 2020/2021, l'a.s. 2021/2022;

- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, classe di concorso EEEE, per gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda di parte ricorrente potrebbe determinare una modifica della situazione giuridica soggettiva di coloro che sono collocati attualmente in posizione utile in relazione ai posti e agli ambiti territoriali richiesti e che sarebbero da lei sopravanzati;

- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti docenti potenzialmente controinteressati;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,

- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;

- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

RIVOLGE ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudicante sul sito web dell'Amministrazione di competenza (nella specie,



sul sito web del M.I.U.R.).

Con osservanza

Caltanissetta, 14.09.2021

Avv. Vincenzo Prestianni

